



COMUNE DI CAPRIE

c.a.p. 10040 – Provincia di Torino
Tel. 011.9632333 - Fax 011.9632917 - C.F. 01468480015
comune.caprie.to@legalmail.it caprie@comune.caprie.to.it

REGOLAMENTO

ZONA SOSTA PROLUNGATA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, come disciplinate dalle leggi.

Articolo 2 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, l'area di sosta prolungata è strutturata nel seguente modo con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

- a) settore alimentare (quattro posteggi);
- b) settore non alimentare (un posteggio);

2. Nel caso in cui non ci siano richieste di occupazione di uno spazio, questo può essere occupato anche da operatori commerciali appartenenti a categorie merceologiche diverse, in deroga da quanto previsto al comma 1, o, subordinatamente, a produttori agricoli di cui all' art. 4 comma 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 iscritti al Registro delle Imprese ex art. 8 l. 580 del 29.12.1993 in possesso della relativa comunicazione inoltrata al Comune sede della attività per la vendita al dettaglio in forma itinerante

Articolo 3 - Modificazioni dell'area di sosta prolungata

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere disposti i seguenti interventi modificativi:

- a) soppressioni;
- b) trasferimenti definitivi;
- c) ampliamenti dell'area complessiva;
- d) modifiche delle aree merceologiche;

2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime dell'area di sosta prolungata impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per la modifiche temporanee. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza.

Articolo 4 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è effettuata dagli agenti del Servizio di Polizia Locale o da altri soggetti a ciò abilitati dal Comune. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sull'area di sosta prolungata, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dall'operatore commerciale che non sia titolare di autorizzazione di tipo "a" con posto assegnato in altro comune nella stessa giornata; a parità di tale requisito dall'operatore con maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità anagrafica del titolare dell'autorizzazione commerciale.

Nel caso in cui il posteggio debba essere assegnato ad un produttore agricolo l'assegnazione sarà effettuata su apposita graduatoria che verrà articolata sulla base del più alto numero di presenze sull'area di sosta prolungata, a parità di tale requisito, dal produttore con maggiore anzianità di tale attività risultante registro delle imprese art. 8 l. 580/1993 e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità anagrafica del titolare;

2. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.

3. I dati relativi alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al settore amministrativo titolare del relativo procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie che vengono aggiornate, almeno mensilmente.

4. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

5. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica di cui al precedente art. 2 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

6. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 1, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

Articolo 5 - Tasse e tributi comunali

1. L'operatore commerciale è tenuto al pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico e della Tassa raccolta rifiuti (o TARES) secondo le modalità contemplate dal regolamento per l'applicazione di tali tariffe e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra secondo la tipologia del posteggio occupato direttamente a mani degli agenti operanti i quali rilasceranno quietanza.

3. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (o TARES) in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio.

Articolo 6 Orari

1. L'orario stabilito per la sosta prolungata non può eccedere le cinque ore giornaliere
2. Qualora la giornata di svolgimento risulti coincidere con una festività, il commercio su area pubblica non potrà aver luogo;
3. Qualora , per comprovate esigenze, l'area di sosta prolungata non sia disponibile, il comune potrà individuare un'altra area disponibile.

Articolo 7 - Modalità di accesso degli operatori

1. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Articolo 8 - Attrezzature di vendita

1. Gli operatori commerciali non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 9 - Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 10 - Divieti

1. Agli operatori è vietato:
 - a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di vendita;
 - b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
 - c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas.

Articolo 11 - Obblighi

1. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.

2. Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti (o TARES) dovuti da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.

Articolo 12 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nelle aree di sosta prolungata.

Articolo 13 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nell'area di sosta prolungata, si conforma ai principi generali enunciati nei Regolamenti Comunali.

2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata negli idonei cassonetti.

3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori commerciali devono accuratamente spazzare l'area in uso e lo spazio circostante, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 14 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Servizio di Polizia Locale, da altri organi di Polizia, dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 15- Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, della Legge 241/1990 e s.m.i..

2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500 prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Comune Area Amministrativa anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.